



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Direzione Generale per il Personale della Scuola

- VISTO il R.D. 8 agosto 1924, n. 1534;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577;
VISTO il D.P.R. 25 novembre 1983, n. 1006;
VISTA la legge 16 febbraio 1987, n. 46;
VISTO il D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297, in particolare l'art. 142;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, in particolare l'art. 21;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l'art.3 ;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003 e successive modifiche;
VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTA la Direttiva ministeriale n. 90 del 1°dicembre 2003 , concernente le procedure per l'accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola;
VISTO il D.L.vo 19 febbraio 2004 n. 59 di definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 53/03;
RITENUTO di dover stipulare una nuova convenzione con l'opera Nazionale Montessori, essendo la precedente scaduta il 31.12.2006, per la realizzazione dello specifico metodo didattico differenziato, ai sensi dell'art. 142 del citato d. l.vo 16 aprile 1994, n. 297;

tra

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

e

IL PRESIDENTE DELL'ENTE MORALE

“OPERA MONTESSORI ”

si stipula la seguente



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici
Direzione Generale per il Personale della
Scuola

CONVENZIONE

Art.1 – ISTITUZIONE DI SCUOLE SECONDO IL METODO MONTESSORI

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possono istituire sezioni di scuola dell'infanzia e classi di scuola primaria secondo il metodo di differenziazione didattica Montessori.
2. Il Collegio dei docenti, sulla base di una specifica richiesta da parte dell'utenza, elabora il Piano dell'offerta formativa della scuola tenendo conto di un apposito progetto educativo "Montessori". Il Piano, così integrato, è soggetto all'approvazione del Consiglio di Circolo o di Istituto.
3. Il Dirigente scolastico, a progetto approvato, autorizza il funzionamento delle relative sezioni e classi ponendo in essere tutte le iniziative necessarie per reperire gli insegnanti in possesso dello specifico titolo di specializzazione nonché le attrezzature ed il materiale per la realizzazione del metodo stesso.

Art. 2 – GLI INSEGNANTI PREPOSTI ALLE SEZIONI E CLASSI A METODO DIFFERENZIATO

1. Alle sezioni e classi, di cui al precedente art. 1, sono assegnati insegnanti in possesso del diploma di differenziazione didattica "Montessori", conseguito al termine della frequenza di uno specifico corso svolto secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Per l'assegnazione di insegnanti di sostegno alle sezioni e classi che attuano il metodo didattico Montessori, in cui siano presenti bambini ed alunni diversamente abili, è richiesto il possesso sia del diploma di differenziazione didattica "Montessori" sia il titolo di specializzazione per il sostegno.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Direzione Generale per il Personale della Scuola

3. L'insegnante in servizio in sezione o classe che attua il metodo "Montessori", anche se a tempo determinato, è tenuto a curare la specifica formazione in servizio, nel quadro dei criteri di cui al successivo art. 3.
4. Il personale di nuova assunzione curerà nell'anno di formazione l'approfondimento nel metodo, sulla base di specifici criteri e progetti concordati tra il dirigente scolastico e gli esperti dell'assistenza tecnica di cui al successivo articolo.

Art. 3 – ASSISTENZA TECNICA

1. L'Opera Nazionale Montessori è tenuta a prestare assistenza tecnica alle scuole che applicano il metodo "Montessori" per il necessario sostegno didattico metodologico per quanto attiene sia alla formulazione dello specifico progetto educativo montessoriano, sia alle pratiche educative del metodo stesso in relazione ai diversi momenti della vita scolastica.
2. L'Opera Nazionale Montessori è tenuta inoltre a prestare consulenza alle istituzioni scolastiche ai fini della più proficua applicazione del metodo.

Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di tre anni, fatte salve eventuali innovazioni ordinamentali che ne richiedano la revisione.

Roma, lì 2 aprile 2007

IL DIRETTORE GENERALE
ORDINAMENTI SCOLASTICI
Mario G. Dutto

IL DIRETTORE GENERALE
PERSONALE DELLA SCUOLA
Giuseppe Fiori

IL PRESIDENTE
OPERA MONTESSORI
Pietro De Santis